

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1974

relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità

(74/651/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che le disposizioni di natura fiscale che si frappongono attualmente alla spedizione da uno Stato membro all'altro di piccoli invii di merci destinate a privati rappresentano un ostacolo alla costituzione di un mercato economico che abbia caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno; che la soppressione di questi intralci è corollario della libera circolazione e del libero stabilimento delle persone nella Comunità;

considerando che, per favorire i rapporti personali e familiari tra privati che si trovino in Stati membri diversi, occorre ridurre per quanto possibile tali ostacoli in merito alle piccole spedizioni tra privati,

1. Le merci spedite da uno Stato membro come piccoli invii privi di qualunque carattere commerciale da qualsiasi privato, qualunque sia il suo domicilio, la sua residenza abituale o il centro della sua attività professionale, a destinazione di un altro privato che si trovi in un altro Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise.

2. Ai sensi del paragrafo 1, si considera come piccola spedizione priva di qualunque carattere commerciale l'invio contenente merci che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano state acquistate nella Comunità alle condizioni generali di tassazione del mercato interno di uno degli Stati membri e non abbiano beneficiato di alcun rimborso di imposte sulla cifra d'affari e/o di accise;
- b) non siano destinate ad essere reintrodotte nel circuito commerciale e, per la loro natura e quantità, appaiano riservate all'uso personale o familiare del destinatario;
- c) non siano state spedite contro qualsivoglia pagamento da parte del destinatario;
- d) non superino il valore globale di 40 unità di conto per spedizione.

3. Tuttavia, gli Stati membri hanno facoltà di ridurre la franchigia o di escludere dal beneficio della

<sup>(1)</sup> GU n. C 129 dell'11. 12. 1972, pag. 58.

<sup>(2)</sup> GU n. C 142 del 31. 12. 1972, pag. 3.

franchigia accordata alle piccole spedizioni i prodotti sottoposti al limite quantitativo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 72/230/CEE <sup>(2)</sup>.

#### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in applicazione, entro il 1° aprile 1975, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
2. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles addì 19 dicembre 1974.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. P. FOURCADE

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 28.